



# CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO, DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28.4.2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30.6.2008 (modifiche in neretto)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO, DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO**

### **Art. 1 oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, emanato in base all'art. 117, comma 6, della Costituzione e con riferimento alla L. 5 giugno 2003 131 e L.R. 9 gennaio 2006 n. 1, disciplina le attività di allietamento, di intrattenimento e di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale.

Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68, 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell'art. 67 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

### **Art. 2 definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per T.U.L.P.S. il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) per **“allietamento”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi e nei circoli privati non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19.08.1996 quali, ad esempio, mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3;

c) per **“intrattenimento”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996 quali, ad esempio, l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, ballo, qualora esercitate in sale apposite o alle condizioni previste dal medesimo art. 80;

d) per **“pubblico spettacolo”**: l'attività svolta nei pubblici esercizi, o indipendentemente, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996 quali ad esempio, esibizione di danza, cabaret e simili;

Di seguito il termine **“intrattenimento”** si riferisce sia all' intrattenimento che al pubblico spettacolo;

e) per **“dichiarazione di inizio attività”** e **“domanda”**, la dichiarazione e la domanda presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ai competenti uffici comunali in una qualsiasi delle forme consentite dalla vigente normativa;

f) per **“sito informatico”** l'indirizzo URL del Comune di Lignano Sabbiadoro [www.lignano.org](http://www.lignano.org).

### Art. 3 allietamento <sup>1</sup>

1. L'allietamento è consentito osservate le seguenti prescrizioni:

- a) l'iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata;
- b) è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento stesso;
- c) non è consentita l'emissione, al fine della fruizione della clientela all'allietamento, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;
- d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non viene aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
- e) l'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
- f) nell'esercizio pubblico di somministrazione, deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
- g) non sono allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- h) non è in contrasto con l'ordine, la sicurezza ed il decoro e la morale pubblica;
- i) non è lesivo dell'immagine della località o degli interessi della collettività liganese.

2. Gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari:

- a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio, purché i suoni non siano udibili all'esterno dei locali, ovvero nelle abitazioni limitrofe. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, ovvero i suoni siano udibili all'esterno dei locali l'orario di utilizzo **dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 00.30**;
- b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale, **dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 00.30**;
- c) apparecchi di Karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'interno del locale, **dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 00.30**.

3. Deroghe generali potranno essere emanate con ordinanza del Sindaco in occasione di determinati avvenimenti, manifestazioni approvate dalla Giunta Comunale, manifestazioni fieristiche o festività.

4. Durante il periodo delle festività natalizie (dall'1 dicembre al 6 gennaio), nell'ultima settimana intera di carnevale e nell'ultima giornata di carnevale, in occasione delle seguenti festività consolidate: 14 febbraio - S. Valentino, 8 marzo - Festa della donna, 15 agosto - Ferragosto, è concessa la deroga all'osservanza dell'orario stabilito al numero 2) fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio.

5. L'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

### Art. 4 sistema autorizzatorio dell'allietamento

1. L'attività di allietamento di cui all'articolo 3 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, alle condizioni ivi stabilite.

2. Il titolare dell'attività comunica almeno trenta giorni lavorativi (ridotti a 5 giorni lavorativi per esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo) all'ufficio protocollo quanto segue :

- a) la tipologia dell'allietamento, indicando in dettaglio le modalità, le apparecchiature utilizzate, i nominativi dei soggetti che effettuano esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo;

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 30.6.2008

b) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 3, comma 1;

c) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa.

3. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per tutela del pubblico interesse, il Comune può chiedere all'interessato integrazioni e, o, precisazioni, nonché disporre il differimento e, o, la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate.

4. Nel caso che l'allietamento non soddisfi, ovvero violi le prescrizioni di cui all'art. 3, il Comune dispone la cessazione dell'attività.

### **Art. 5 intrattenimento nei pubblici esercizi**

1. L'intrattenimento nei pubblici esercizi e negli altri luoghi previsti è sempre consentito se sono osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo oltre a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni del settore.

2. Fermo quanto definito nel precedente art. 2, è considerata intrattenimento l'attività posta in essere dal titolare del pubblico esercizio o da chiunque quando l'iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., in special modo se è accompagnata anche da una delle seguenti condizioni:

a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;

b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;

c) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;

d) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;

e) è data pubblicità all'intrattenimento.

3. L'esercizio di intrattenimenti comporta l'obbligo della licenza prevista dall'art. 68 T.U.L.P.S.

4. L'intrattenimento è consentito nei medesimi orari, condizioni e periodi previsti per l'allietamento.

5. Deroghe generali potranno essere emanate con ordinanza del Sindaco in occasione di determinati avvenimenti, manifestazioni approvate dalla Giunta Comunale, manifestazioni fieristiche o festività.

6. Durante il periodo delle festività natalizie (dall'1 dicembre al 6 gennaio), nell'ultima settimana intera di carnevale e nell'ultima giornata di carnevale, in occasione delle seguenti festività consolidate: 14 febbraio - S. Valentino, 8 marzo - Festa della donna, 15 agosto - Ferragosto, è concessa la deroga all'osservanza dell'orario stabilito al numero 2) fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio.

7. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento degli intrattenimenti, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.

8. L'intrattenimento non può essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza ed il decoro e la morale pubblica.

9. L'intrattenimento non può essere lesivo dell'immagine della località o degli interessi della collettività lignanese.

8. In ogni caso, l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

### **Art. 6 sistema autorizzatorio dell'intrattenimento nei pubblici esercizi**

1. Il titolare del pubblico esercizio (o il promotore dell'iniziativa) presenta, almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa una dichiarazione di inizio attività e la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 T.U.L.P.S. Nel caso sia necessaria il rilascio dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. la dichiarazione va presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. La dichiarazione e la comunicazione, predisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sono presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del comune di Lignano Sabbiadoro.
3. Nella dichiarazione sono indicati:
  - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;
  - b) la tipologia dell'intrattenimento indicando in dettaglio le modalità, le apparecchiature utilizzate, i nominativi dei soggetti che effettuano esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il numero e il periodo degli eventi, ai sensi dell'art. 116 regolamento T.U.L.P.S.;
  - c) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 T.U.L.P.S.;
  - d) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
  - e) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
  - f) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
4. Nella comunicazione è indicata la data presunta di inizio dell'attività.
5. Nel caso in cui il titolare del pubblico esercizio, o il promotore dell'iniziativa, non sia già in possesso della dichiarazione di agibilità prevista dall'art. 80 T.U.L.P.S., presenta una domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990.
6. La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune di Lignano Sabbiadoro.
7. Nella domanda sono dichiarati:
  - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;
  - b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
  - c) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
  - d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di e) la tipologia del trattenimento ai sensi dell'art. 116 del regolamento T.U.L.P.S.
8. Alla domanda è allegata la documentazione per l'ottenimento della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. qualora necessaria.
9. Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

#### **Art. 7 intrattenimento al di fuori dei pubblici esercizi**

1. L'intrattenimento in luoghi diversi dai pubblici esercizi è soggetto ad autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'art. 5.
2. La Giunta municipale individua le aree del territorio comunale in cui non è consentito l'esercizio dell'attività di intrattenimento.
3. Deroche generali potranno essere emanate con ordinanza del Sindaco in occasione di determinati avvenimenti, manifestazioni approvate dalla Giunta Comunale, manifestazioni fieristiche o festività.
4. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può con ordinanza del Sindaco imporre ulteriori limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento degli intrattenimenti, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.

5. In ogni caso, l'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

6. Per gli spettacoli circensi o altre particolari forme di spettacolo, incluse le attrezzature singole, allestiti su aree a tal fine individuate dal Comune, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, si rinvia al regolamento comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante.

### **Art. 8 sistema autorizzatorio dell'intrattenimento al di fuori degli pubblici esercizi**

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 7, è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

2. La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune di Lignano Sabbiadoro.

3. Nella domanda sono dichiarati:

a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale;

b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;

c) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;

d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;

e) la tipologia dell'intrattenimento indicando in dettaglio le modalità, le apparecchiature utilizzate, i nominativi dei soggetti che effettuano esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il numero e il periodo degli eventi, ai sensi dell'art. 116 regolamento T.U.L.P.S.;

f) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 T.U.L.P.S.;

4. Alla domanda è allegata la documentazione per l'ottenimento della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., se necessaria; il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

5. Se l'affluenza prevista è inferiore a 200 persone alla domanda di autorizzazione è allegata la certificazione del tecnico abilitato ai sensi della legge 818/1984 attestante il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla regola tecnica; se l'attività non è inclusa nell'elenco che determina le specifiche regole tecniche è rispettata, qualora possibile, la disciplina del decreto legislativo 626/1994.

6. All'esercizio dell'attività esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S. si applica il terzo comma del Titolo IX del d.m. 19 agosto 1966.

### **Art. 9 Attività non imprenditoriale**

1. L'esercizio dell'attività di intrattenimento organizzato a fini non imprenditoriali, in occasione di sagre o manifestazioni fieristiche locali, non è assoggettato all'art. 68 T.U.L.P.S.

2. L'esercizio dell'attività è, comunque, soggetta a comunicazione, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto l'evento.

3. La comunicazione deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del comune di Lignano Sabbiadoro.

4. Nella comunicazione devono essere indicati:

a) l'ente promotore, i dati anagrafici della persona intestataria, la qualifica e il codice fiscale;

b) la tipologia del trattenimento;

c) la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 T.U.L.P.S.

5. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento.

6. In ogni caso, l'organizzatore osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

### **Art. 10 istruttoria procedimentale <sup>2</sup>**

1. La comunicazione, di cui all'art. 4 e quella prevista dall'art. 19 della legge 241/1990 scritta su carta semplice è presentata direttamente all'ufficio protocollo o mediante altro strumento tecnologico.

2. La dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 19 della legge 241/1990, scritta su carta semplice, è presentata con le modalità di cui al comma 1.

3. La domanda di autorizzazione prevista dall'art. 20 della legge 241/1990, scritta su carta resa legale, è presentata direttamente all'ufficio protocollo o trasmessa in plico raccomandato.

4. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 241/1990, **ovvero è apposto un timbro su copia della comunicazione attestante l'avvenuta presentazione della stessa.**

5. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

6. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.

7. I termini possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto del comma 6, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli necessariamente allegati alla denuncia o alla domanda.

### **Art. 11 requisiti di onorabilità**

In attesa dell'emanazione di disposizioni regionali in materia di polizia amministrativa, i requisiti di onorabilità, con riferimento all'art. 11, secondo comma del T.U.L.P.S. si intendono posseduti, salvo richiesta del Prefetto, ai sensi del penultimo comma dell'art. 19 D.p.r. 616/1977.

### **Art. 12 sanzioni <sup>3</sup>**

1. Rimangono ferme, in materia di intrattenimenti, le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni di legge.

---

<sup>2</sup> Articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 30.6.2008

<sup>3</sup> Articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 30.6.2008

2. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni impartite dagli uffici ai sensi del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00.
3. L'utilizzo di apparecchiature, ovvero di modalità di allietamento diverse da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 4, comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00.
4. Qualora l'attività di allietamento, sia esercitata in assenza della comunicazione di cui all'articolo 4, si applica una sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1500,00 ed è disposto il divieto di prosecuzione nell'attività.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi esercita l'attività di allietamento fuori orario e non oltre mezz'ora i limiti previsti all'articolo 3, ovvero nell'ordinanza del Sindaco è soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 600,00.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi esercita l'attività di allietamento oltre mezz'ora i limiti previsti all'articolo 3, ovvero nell'ordinanza del Sindaco e non oltre un'ora e mezza è soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 500,00 a €1500,00.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi esercita l'attività di allietamento oltre un'ora e mezza i limiti previsti all'articolo 3, ovvero nell'ordinanza del Sindaco è soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 1000,00 a € 3000,00.
8. Qualora sia accertato che nel corso dell'anno siano state violate per più di tre volte le disposizioni in materia di orario, è disposta la cessazione dell'attività di allietamento per un periodo che va da tre giorni sino a tre mesi.
9. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubblica, il Sindaco può imporre limitazioni agli orari previsti dall'articolo 3 ed alle modalità di svolgimento dell'allietamento e dell'intrattenimento alla generalità dei pubblici esercizi, ovvero a soggetti determinati.

#### **Art. 13 norme transitorie e finali <sup>4</sup>**

1. Le disposizioni in materia di orario si applicano anche alle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, salvo diversa e specifica determinazione espressa da parte del Comune.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 e relative e sanzioni, i titolari dei pubblici esercizi devono regolarizzare l'attività di allietamento secondo quanto previsto dall'articolo 4, mediante comunicazione da presentarsi entro il 31.12.2008.

---

<sup>4</sup> Articolo inserito con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 30.6.2008